

“Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” – 3° AGGIORNAMENTO

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/ In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
<p>Rispondenti</p>	<p>Hanno risposto alla consultazione: 1) ABI (Associazione Bancaria Italiana) 2) RISPONDENTE ANONIMO</p>		
<p>Informativa sul CVA/DVA</p>	<p>È stato osservato che l’informativa quantitativa e qualitativa in merito all’impatto del CVA/DVA sul <i>fair value</i> degli strumenti finanziari derivati, da fornire in calce alla tabella A.4.5.1 “Attività e passività valutate al <i>fair value</i> su base ricorrente: ripartizione per livelli di <i>fair value</i>” della Parte A della nota integrativa, non è espressamente prevista dagli IFRS. È stato, inoltre, evidenziato che l’informativa qualitativa è già esposta da talune imprese nella tabella A.4.1 – “Livelli di <i>fair value</i> 2 e 3: Tecniche di valutazione e input utilizzati”.</p>	<p align="center">IN PARTE</p>	<p>Si osserva che l’informativa sugli effetti del CVA/DVA, sebbene non sia richiesta in modo esplicito dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, è comunque rilevante. In particolare, la <i>disclosure</i> degli effetti del CVA/DVA sulla determinazione del <i>fair value</i> degli strumenti finanziari derivati è stata, fra l’altro, raccomandata dall’ESMA nel <i>report</i> del 18 novembre 2013 “<i>Review of Accounting Practices: Comparability of IFRS Financial Statements of Financial Institutions in Europe</i>”.</p> <p>L’informativa di natura qualitativa sull’impatto del CVA/DVA sarà inclusa nella tabella A.4.1 – “Livelli di <i>fair value</i> 2 e 3: Tecniche di valutazione e input utilizzati”. Pertanto, in calce alla tabella A.4.5.1 “Attività e passività valutate al <i>fair value</i> su base ricorrente: ripartizione per livelli di <i>fair value</i>” andrà fornita la sola informativa di natura quantitativa.</p> <p>Testo modificato.</p>

	<p>disposto dall'IFRS 12 § 21 (b) (iii) per le partecipazioni significative.</p> <p>È stato chiesto di precisare che l'informativa della tabella 10.1 "<i>Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi</i>" della Parte B della nota integrativa è richiesta solo per le partecipazioni significative, ai sensi dell'IFRS 12 § 21 (a).</p> <p>È stato osservato che l'informativa richiesta dall'IFRS 12 § B12 relativa ai dividendi ricevuti da società sottoposte a influenza notevole o a controllo congiunto dovrebbe essere fornita, nel bilancio consolidato, nella nota integrativa, Sezione 10 "<i>Partecipazioni – voce 100</i>" È stato, inoltre, suggerito che l'informazione sui dividendi ricevuti prevista nel bilancio individuale, in calce alla tabella 3.1 "<i>Dividendi e proventi simili: composizione</i>" della Parte C della nota integrativa sia estesa, per completezza di informativa, anche alle società controllate.</p> <p>È stato osservato che l'informativa richiesta nella Parte B, Sezione 10, tabella 10.2 "<i>Partecipazioni significative: informazioni contabili</i>" è troppo onerosa in termini di raccolta e aggregazione dei dati. Pertanto, è stato auspicato che l'informativa sia resa libera, sempre nel rispetto dei paragrafi B12 e B13 dell'IFRS 12; in caso</p>	<p>CHIARIMENTO</p> <p>SI</p> <p>NO</p>	<p>come oggetto le partecipazioni di natura non significativa, l'informazione sul valore di bilancio e sul <i>fair value</i> non viene inclusa.</p> <p>Si precisa che le informazioni di cui alla tabella 10.1 "<i>Partecipazioni: informazioni sui rapporti partecipativi</i>" erano già richieste nella precedente versione della Circolare n. 262, riferendosi a tutte le partecipazioni. In continuità con il passato, si conferma tale informativa per tutte le partecipazioni.</p> <p>L'informativa sui dividendi ricevuti viene inserita, sia nel bilancio individuale sia nel bilancio consolidato, nella nota integrativa, Parte B, Sezione 10 "<i>Partecipazioni – voce 100</i>".</p> <p>Testo modificato.</p> <p>Al fine di favorire la comparabilità dei bilanci si conferma l'utilizzo di una tabella standardizzata. Si rileva, inoltre che il corredo informativo richiesto corrisponde all'informativa minima richiesta dall'IFRS 12 paragrafi B12 e B13.</p>
--	--	--	---

	<p>B25-B26, , sia stata richiesta per tener conto di possibili strutture di <i>covered bond</i> realizzate a livello internazionale, considerato che nelle operazioni di <i>covered bond</i> effettuate in Italia non dovrebbe mai essere presente un utilizzo di entità strutturate non consolidate.</p> <p>È stato suggerito di fornire il confronto tra il valore contabile delle interessenze e la massima esposizione al rischio, richiesto dall'IFRS 12 § 29 lettera (d), introducendo una colonna nella tabella riportata nella Parte E, Sezione 1 "Rischio di credito", "Informazioni di natura quantitativa", § D "Informativa sulle entità strutturate non consolidate contabilmente", invece che fornire tale informativa in calce alla tabella stessa.</p> <p>È stato osservato che le operazioni di <i>covered bond</i>, annoverate nella Parte E, Sezione 1, "Rischio di credito", paragrafo E "Operazioni di cessione" sarebbe preferibile separarle con la creazione di un apposito paragrafo, affinché sia evidente che tali operazioni non debbano essere segnalate anche nelle tabelle E.1, E.2, E.3.</p>	<p>CHIARIMENTO</p> <p>SI</p> <p>NO</p>	<p><i>covered bond</i> con utilizzo di entità strutturate non consolidate.</p> <p>Testo modificato.</p> <p>Si precisa che le operazioni di <i>covered bond</i> devono formare oggetto di rilevazione anche nelle tabelle E.1, E.2 e E.3, qualora prevedano operazioni di cessione di attività finanziarie non cancellate integralmente e la banca cedente e la banca finanziatrice non coincidano.</p>
<p>Rischio di credito</p>	<p>Relativamente all'informativa, chiesta in calce alla tabella A.1.2 "Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)" della nota integrativa, Parte E, relativa al dettaglio delle esposizioni "in bonis" oggetto di rinegoziazioni concesse dalla singola banca, è stato chiesto di confermare se si intenda richiedere <i>disclosure</i> dei volumi identificati secondo le procedure interne rispondenti alla definizione EBA di <i>forborne performing</i> e non di una diversa classe più ampia di esposizioni.</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Si precisa che l'informativa sul dettaglio delle esposizioni "in bonis" oggetto di rinegoziazioni concesse dalla singola banca ha come oggetto le esposizioni che soddisfano la definizione EBA di "forborne performing". Pertanto, ricadono nell'anzidetta fattispecie le esposizioni "in bonis" per le quali si sono verificate entrambe le seguenti condizioni: a) difficoltà finanziaria del debitore; b) rilascio di una concessione. Coerentemente, come criteri di uscita da tale categoria di esposizioni</p>

	<p>Relativamente alle banche che non sono tenute a produrre la segnalazione FINREP è stato chiesto di posticipare, nei bilanci individuali, a dopo il 31 dicembre 2014 l'entrata in vigore dell'informativa sulle esposizioni "<i>in bonis</i>" oggetto di rinegoziazioni concesse dalla singola banca di cui sopra.</p> <p>È stato chiesto di confermare che le concessioni offerte a specifici gruppi di clienti (es. clienti colpiti da calamità naturali), qualora siano state concesse a clienti non in difficoltà finanziaria e potenzialmente in grado di pagare la rata, non formino oggetto di rilevazione nelle esposizioni "<i>in bonis</i>" oggetto di rinegoziazioni di cui sopra.</p> <p>Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla rappresentazione delle attività finanziarie deteriorate appartenenti al portafoglio di negoziazione e agli strumenti derivati deteriorati, tenuto conto che nella bozza del settimo aggiornamento della Circolare n. 272 "Matrice dei conti" è fornita una definizione di attività finanziarie deteriorate che esclude gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio "<i>Attività finanziarie detenute per la negoziazione</i>" e i derivati.</p>	<p>SI</p> <p>CHIARIMENTO</p> <p>CHIARIMENTO</p>	<p>si applicano quelli previsti per le esposizioni "<i>forborne performing</i>".</p> <p>Nei bilanci individuali delle banche l'informativa di nota integrativa sul dettaglio delle esposizioni "<i>in bonis</i>" oggetto di rinegoziazioni concesse dal singolo intermediario andrà fornita a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015. L'entrata in vigore di tale informativa viene posticipata all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015 anche per i bilanci degli intermediari finanziari.</p> <p>Si conferma che le esposizioni in esame non vanno segnalate fra le esposizioni "<i>in bonis</i>" oggetto di rinegoziazioni concesse dalla singola banca, laddove il cliente beneficiario della concessione non versi in una situazione di difficoltà finanziaria.</p> <p>Le modifiche alle tabelle di bilancio che fanno riferimento alle "attività finanziarie deteriorate" saranno apportate nella Circolare n. 262 solo quando sarà formalmente modificata la nozione di attività deteriorate contenuta nella matrice dei conti, per allinearla alla definizione di <i>Non-performing exposures</i> e <i>Forbearance</i> prevista dall'ITS.</p>
--	--	---	--

	È stato suggerito di modificare l'intestazione delle righe "A.4 esposizioni scadute" contenute nelle tabelle B.1, B.2, B.3 della Parte B "Distribuzione e concentrazione delle esposizioni creditizie" della nota integrativa, in "A.4 esposizioni scadute deteriorate", nel presupposto che si intenda dare il dettaglio delle sole esposizioni scadute deteriorate.	SI	Testo modificato.
Refusi	Sono stati segnalati taluni refusi presenti nella Circolare n. 262.	SI	Testo modificato.